

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2710-A}

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE PIASENTI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PAVAN, PIASENTI, SARTOR, STORCHI

Annunziata il 14 maggio 1952

Stabilità di sede ai maestri dei ruoli speciali transitori

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta in esame è intesa da un lato a soddisfare il giusto e comprensibile desiderio dei maestri dei ruoli speciali transitori, chiedenti la stabilità della sede, e dall'altro lato a limitare il continuo mutarsi di insegnanti nella stessa scuola; ognuno sa quale danno ciò arrechi al servizio scolastico.

Il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, costituiti anche per gli insegnanti elementari i ruoli speciali transitori; ruoli che stanno per divenire permanenti, almeno fino al giorno in cui gli insegnanti stessi passino per concorso al ruolo ordinario, o, come prevede l'articolo 14 dello stesso decreto-legge, siano licenziati per aver fornito sfavorevole prova. Purtroppo, in realtà, i maestri dei ruoli speciali transitori non sono che dei supplenti, soggetti ogni anno, a seconda delle vacanze

dei posti, a cambiare sede, con grave pregiudizio della loro opera educativa.

La VI Commissione, dopo un accurato esame della proposta, ritenne di adottare alcuni emendamenti, intesi a salvaguardare ogni possibile diritto dei maestri di ruolo, e, confortata dal parere favorevole della I Commissione, approvò ad unanimità la proposta stessa, di cui aveva fin da principio riconosciuta l'utilità e la giustizia.

Tale unanimità di consensi induce a sperare che anche la Camera vorrà approvare la presente proposta di legge, che recherà — così confidiamo — alla scuola elementare italiana, ed al personale insegnante dei ruoli speciali transitori, innegabili, immediati benefici.

PIASENTI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'assegnazione dei maestri del ruolo speciale transitorio presso le singole scuole, nei posti resi vacanti, dopo che i provveditori agli studi avranno ultimati i trasferimenti degli insegnanti di ruolo, sarà definitiva, a datare dal 1° ottobre 1952, sempreché l'esito della prova sia favorevole, come dal disposto dei commi 4° e 5° dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Agli insegnanti elementari dei ruoli speciali transitori di cui al decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1127, viene assegnata la sede in via definitiva nei posti disponibili in sedi diverse da quelle dei comuni capoluogo di provincia, dopo effettuato il movimento magistrale annuale e l'assegnazione della sede ai maestri vincitori dei concorsi magistrali in atto.

ART. 2.

Agli insegnanti elementari dei ruoli speciali transitori che hanno avuto assegnata la sede definitiva, si applicano le norme che disciplinano i trasferimenti magistrali.